

## SEZIONE I

### CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 28 settembre 2010, n. 69

**Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Modifiche degli ambiti territoriali delle zone-distretto "Amiata Val d'Orcia" e "Val di Chiana Senese".**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Preso atto che gli attuali ambiti territoriali delle zone-distretto sono riportate, unitamente agli ambiti aziendali, nell'allegato "A", di cui all'articolo 144 bis della suddetta l.r. 40/2005;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 64 della l.r. 40/2005, le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale delle società della salute;

Richiamato in particolare l'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 medesima, che prevede la costituzione delle società della salute quale modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto, costituite in forma di consorzi tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni, per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale di Pienza 30 settembre 2009, n. 49, con cui si manifesta la volontà di modificare la propria appartenenza alla zona-distretto "Amiata Senese e Val d'Orcia" per far parte della zona-distretto "Val di Chiana Senese";

Preso inoltre atto del verbale della conferenza dei sindaci della Comunità montana "Amiata Val d'Orcia" del 13 marzo 2010, nel quale si esprime parere di nulla osta alla richiesta del Comune di Pienza di modificare la propria appartenenza alla zona-distretto "Amiata Senese e Val d'Orcia" per far parte della zona-distretto "Val di Chiana Senese";

Visti inoltre gli esiti della conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005,

tenutasi il 26 luglio 2010, così come da verbale della suddetta conferenza, agli atti di quest'amministrazione, relativo alla proposta di cambiamento di zona-distretto del Comune di Pienza, dalla zona-distretto "Amiata Senese e Val d'Orcia" alla zona-distretto "Val di Chiana Senese";

Considerato che l'ambito territoriale delle società della salute, istituite con la l.r. 40/2005, coincide con la zona-distretto, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera s bis) e dall'articolo 71 bis, comma 1, della l.r. 40/2005 e che pertanto, al variare della zona-distretto, le funzioni amministrative esercitate dai comuni attraverso le società della salute necessitano di una riorganizzazione le cui fasi sono concordate in tavoli locali appositamente costituiti e coordinati dalla Giunta regionale con la partecipazione dei comuni coinvolti e dell'azienda unità sanitaria locale;

Considerato inoltre che le aziende unità sanitarie locali e i comuni coinvolti nelle modifiche degli ambiti territoriali di zona-distretto devono comunque garantire la necessaria continuità assistenziale fino alla conclusione del procedimento amministrativo;

#### DELIBERA

1) di modificare gli ambiti territoriali comunali delle zone distretto "Amiata Senese e Val d'Orcia", "Val di Chiana Senese", come di seguito indicato:

- zona-distretto "Amiata Senese e Val d'Orcia": Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia;

- zona-distretto "Val di Chiana Senese": Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda";

2) di mantenere inalterata la composizione degli ambiti territoriali comunali delle restanti zone-distretto "Lunigiana", "Apuane", Valle del Serchio", "Piana di Lucca", Val di Nievole", "Pistoiese", "Pratese", "Alta Val di Cecina", "Val d'Era", "Pisana", "Bassa Val di Cecina", "Val di Cornia", "Elba", "Livornese", "Alta Val d'Elsa", "Senese", "Casentino", "Val Tiberina", "Valdarno", "Val di Chiana Aretina", "Aretina", "Colline Metallifere", "Colline dell'Albegna", "Amiata Grossetana", "Grossetana", "Firenze", "Fiorentina Nord-Ovest", "Fiorentina Sud-est", "Mugello", "Empolese", "Valdarno Inferiore" e "Versilia".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

## IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Giuliano Fedeli

*I Segretari*  
Daniela Lastri  
Gian Luca Lazzeri

**- Mozioni**

MOZIONE 28 settembre 2010, n. 69

**Per la modifica delle norme per il riconoscimento della qualifica di restauratore.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è stata compiuta con decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53 e che, successivamente, il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 e il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la circolare ministeriale del 12 agosto 2009, n. 35, il documento "linee guida applicative del segretariato generale del Ministero dei Beni culturali" sempre del 12 agosto 2009, hanno varato le norme attuative relative al conseguimento della qualifica dello status di restauratore e di collaboratore;

- tali disposizioni disegnano un quadro normativo che rende difficoltoso il riconoscimento della qualifica di restauratore, distinguendo varie tipologie di accesso ad essa e richiedendo l'attestazione di periodi di attività di restauro tramite certificazioni introdotte solo recentemente dal legislatore e quindi non adatte ad attestare il lavoro compiuto e le professionalità acquisite nel corso del tempo, sia per coloro che abbiano svolto l'attività di restauro da più di dieci anni che per coloro che svolgono l'attività dal 2001 in poi;

- da parte degli operatori del settore, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità;

Richiamata la mozione del Consiglio regionale n. 856 del 23 dicembre 2009 in cui il Consiglio impegnava la

Giunta ad operare nei confronti del Governo, in tutte le sedi istituzionali, per la sospensione dell'applicazione di tali provvedimenti e affinché, parimenti, vi sia l'apertura immediata di un tavolo di confronto con gli operatori del settore, al fine di creare, tramite modifiche ai provvedimenti richiamati in premessa, un quadro normativo capace di integrare insieme le esigenze di qualificazione, professionalità e tutela dell'occupazione nel settore;

Preso atto che il Governo, dopo reiterate richieste delle associazioni di settore, ha finalmente annunciato di istituire un apposito tavolo tecnico per discutere possibili aggiustamenti della normativa vigente, anche se ancora esso non è stato convocato;

Considerato che, nonostante questo primo segnale di ascolto, nel tempo intercorrente tra l'approvazione della mozione n. 856/2009 ed oggi, il legislatore nazionale non ha inteso venire incontro a nessuna delle richieste che, dalle istituzioni e dalle forze sociali, sono giunte al fine di addivenire a correzioni di alcuni aspetti della normativa vigente e che pertanto alcuni soggetti sociali hanno promosso anche ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa per un giudizio di legittimità su tali provvedimenti;

Considerato che la Toscana, nel suo territorio, conta innumerevoli beni artistici e culturali e che quindi la tutela della professionalità già esistente nel settore del restauro e il tema dell'accesso a tale professione, anche per il futuro, rivestono una particolare importanza per una politica di conservazione e valorizzazione dell'enorme patrimonio esistente, quale risorsa culturale e quale elemento caratterizzante la nostra offerta turistica;

Ritenuto pertanto che alcuni aspetti della normativa vigente impediscano di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo precedente, in particolare:

- per quanto riguarda l'accesso alla qualificazione diretta di imprese di restauro, appare irragionevole escludere le imprese che siano sorte tra il 2001 ed il 2009, ovvero nel periodo in cui la normativa non era vigente, escludendo di fatto centinaia di aventi diritto;

- per quanto riguarda il requisito d'accesso, attualmente esso risulta limitato al solo possesso del titolo di studio conseguito presso gli istituti di alta formazione del restauro, escludendo di fatto il sistema dei crediti formativi ed i percorsi formativi attivati in ambito aziendale;

- per quanto attiene le modalità di espletamento della prova di idoneità, indispensabile all'ottenimento della qualifica di restauratore, siamo in assenza di chiarezza circa i contenuti e le modalità di espletamento della prova;